




Comune di Bologna



Benessere
è Bologna

AVVISO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE DI UN IMMOBILE DI PROPRIETÀ COMUNALE, SITO IN VIA SCANDELLARA n. 54, PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISTITUZIONALI A FINALITA' SOCIALE DI PREVENZIONE E TUTELA DELLA SALUTE

Art. 1 Oggetto, finalità, destinazione d'uso vincolata

Ai sensi dei vigenti Regolamenti comunali relativi al Patrimonio immobiliare del Comune di Bologna, Capo II art. 7 e ss, e sui Rapporti con le Libere Forme Associative, in esecuzione della delibera di Giunta comunale P.G. 550526/19, il Comune di Bologna - Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità congiuntamente al Settore Edilizia e Patrimonio - intende concedere un immobile, sito in via Scandellara n. 54, con destinazione d'uso vincolata a finalità sociali per lo svolgimento di attività di prevenzione e tutela della salute, per lo svolgimento di servizi di primo soccorso e per progetti di educazione, prevenzione e promozione della salute legati anche alle azioni di risposta alle emergenze sanitarie.

L'immobile oggetto del presente avviso pubblico è il seguente:

VIA SCANDELLARA, n. 54 (POS. INV. B374 COD. ED.1036)

Dati catastali:

Catasto Fabbricati del Comune di Bologna
- Foglio 173 Mappale 12 Subalterno 2-3-4-5
- Foglio 173 Mappale 352 parte

Superficie lorda totale (con esclusione delle porzioni inagibili):

- Piano terra 262,32 mq
- Piano primo 210,32 mq
- Tettoia 200,00 mq
- Area verde 653,00 mq circa
- Area di manovra 636,00 mq circa

In allegato la planimetria (allegato 1): si comprende nell'area di pertinenza dell'edificio, una fascia avente larghezza di circa 2,5 mt e lunghezza di circa 20 mt evidenziata in planimetria con barratura verde, al fine di dotare l'edificio stesso di un'autonoma zona di passaggio e per eventuali manutenzioni. La zona è attualmente interdetta all'accesso di persone e cose, a causa della collabenza di parti strutturali.

Il canone di concessione annuo, pari al valore locativo di riferimento speditivo, è di € 19.800,00 oneri fiscali esclusi.

L'immobile viene assegnato in esecuzione della delibera di Giunta comunale P.G. 550526/19, per lo svolgimento di attività istituzionali e nello specifico per il perseguimento di finalità sociali, con

la realizzazione di attività di prevenzione e tutela della salute, servizi di primo soccorso, progetti di educazione, prevenzione e promozione della salute legati anche alle azioni di risposta a emergenze sanitarie.

In conseguenza dell'evento sismico del maggio 2012 parte dei locali dell'immobile di via Scandellara n. 54 risultano inagibili, non pienamente idonei allo svolgimento delle finalità sopra descritte, e quindi necessitano di significativi interventi di manutenzione straordinaria.

Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative, si stabilisce che tali interventi, volti a rendere nuovamente agibile l'immobile, dovranno essere eseguiti dall'assegnatario individuato e saranno portati a scomputo del canone di concessione annuo previsto, previa approvazione dell'Unità Tecnica competente del Comune di Bologna, come specificato all'art. 8 del presente avviso pubblico.

Art. 2 Destinatari dell'avviso pubblico

Possono presentare domanda le Associazioni in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione all'Elenco Comunale delle Libere Forme Associative del Comune di Bologna sezione tematica attività socio sanitarie;
- documentata esperienza e consolidata attività, anche in collaborazione con il Comune di Bologna – Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità, in ambito tutela e promozione della salute, svolgimento di servizi di primo soccorso e progetti di educazione, prevenzione e promozione della salute legati anche alle azioni di risposta alle emergenze sanitarie.

Art. 3 Criteri di valutazione dei progetti

Per concorrere all'assegnazione dell'immobile sopra descritto, è necessario presentare un progetto di attività che verta sulle finalità di cui all'art. 1 dell'avviso pubblico.

Il progetto dovrà contenere anche il **progetto di fattibilità tecnica ed economica** relativa alle opere di manutenzione straordinaria da realizzare per rendere nuovamente agibile l'immobile, come specificato all'art. 8 dell'avviso pubblico.

Il progetto, da allegare alla domanda di partecipazione al presente avviso pubblico, sarà valutato secondo i seguenti criteri:

Qualità, originalità e carattere innovativo del progetto di attività presentato in coerenza con le finalità espresse nell'Art. 1 dell'avviso pubblico	Fino a 30 punti
Curriculum del proponente in ambito tutela della salute, svolgimento di servizi di primo soccorso e progetti di educazione, prevenzione e promozione della salute, legati anche alle azioni di risposta alle emergenze sanitarie	Fino a 30 punti
Sostenibilità economica e finanziaria e qualità tecnica del progetto in relazione alle opere di manutenzione straordinaria da eseguire	Fino a 20 punti
Precedenti progetti e attività realizzate in collaborazione	Fino a 20 punti

con Pubbliche Amministrazioni e coerenti con il progetto proposto	
--------------------------------------------------------------------------	--

Il punteggio massimo attribuibile è pari a 100 punti.

Art. 4 Modalità di assegnazione degli immobili

La valutazione dei progetti presentati dalle Associazioni, sulla base dei criteri esplicitati nel presente Avviso pubblico, verrà effettuata da una Commissione tecnica appositamente nominata dal Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità.

La Commissione ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti, di richiedere ai concorrenti ulteriori chiarimenti e delucidazioni, allo scopo di poter formulare giudizi meglio approfonditi e documentati.

I locali saranno assegnati all'Associazione che avrà totalizzato il punteggio più elevato. Saranno ritenuti idonei i progetti che raggiungeranno la soglia minima di 60 punti. Questi andranno a formare una graduatoria dalla quale si attingerà in caso di rinuncia da parte dell'assegnatario.

La concessione dei locali sarà formalizzata attraverso apposito facsimile convenzione (allegato 2) che provvederà a regolare tutti gli aspetti del rapporto tra il concessionario e il Comune di Bologna.

Art. 5 Canone di concessione

Il canone di concessione annuo, pari al valore locativo di riferimento speditivo dell'immobile, ammonta a € 19.800,00 oneri fiscali esclusi, da versarsi in rate trimestrali anticipate ognuna di pari importo.

Qualora il bene venga assoggettato ad interventi di consolidamento/ristrutturazione edilizia funzionali a recuperare la fruibilità degli spazi originari, il VLR dovrà essere rideterminato a conclusione degli stessi.

Il canone potrà subire un abbattimento ai sensi dell'art. 10 comma 4 lettera d) del Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme Associative. La percentuale di abbattimento sarà calcolata, sulla base del punteggio ottenuto in seguito alla valutazione del progetto, come segue:

PUNTEGGIO	% ABBATTIMENTO CANONE
da 61 a 70 punti	50,00%
da 71 a 80 punti	60,00%
Da 81 a 100 punti	80,00%

Art. 6 Oneri a carico dell'assegnatario

Saranno a carico dell'Assegnatario tutti gli oneri e gli obblighi previsti dal Regolamento sui rapporti con le Libere Forme Associative e specificati nell'allegato facsimile di convenzione, e in particolare:

- il pagamento del canone annuo di concessione dell'immobile, eventualmente abbattuto nella misura prevista dal precedente Art. 5. (tale canone sarà automaticamente rivalutato ogni anno in base alla variazione annuale dell'indice ISTAT);

- tutte le spese per le utenze (acqua, luce, riscaldamento, utenze telefoniche e telematiche), le spese per le volturazioni delle utenze (che verranno intestate direttamente all'associazione), le imposte e le tasse (compresa la TARI) connesse e/o conseguenti all'utilizzo dell'immobile e conseguentemente tutti i rapporti per la gestione delle stesse, nonché altri tributi e/o tasse che dovessero essere istituite nel periodo di vigenza dell'assegnazione;
- l'attrezzatura e gli arredi necessari alla realizzazione delle attività;
- tutte le spese inerenti la stipulazione della convenzione (bolli, spese di registrazione, ecc.) per l'assegnazione dei locali;
- l'acquisizione di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o altra forma di assenso necessari per lo svolgimento delle attività poste in essere nell'immobile concesso;
- la manutenzione ordinaria dei locali, compresa la pulizia. Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione ordinaria si intendono gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti;
- l'esecuzione di tutti gli interventi necessari per rendere e mantenere l'immobile in stato da servire all'uso convenuto, ivi inclusi gli interventi di manutenzione straordinaria, che devono essere preventivamente autorizzati dall'Unità Tecnica competente del Comune di Bologna

L'Assegnatario dovrà inoltre utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta.

Art. 7 Obblighi a carico dell'Assegnatario

L'Assegnatario dovrà:

- realizzare il progetto di attività presentato nella domanda di assegnazione degli spazi;
- utilizzare il bene oggetto di concessione con le modalità e secondo le finalità previste dalla convenzione che sarà sottoscritta tra le parti e restituirlo all'Amministrazione alla scadenza stabilita senza necessità di preventivo atto di disdetta;
- non cedere ad altri, nemmeno a titolo gratuito, l'utilizzo anche parziale del bene, senza avere ottenuto la preventiva autorizzazione da parte dell'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità;
- presentare annualmente all'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità una relazione dettagliata sulle attività svolte nell'anno precedente con particolare riguardo alle finalità per cui il bene è concesso, corredata da rendicontazione relativa all'ultimo bilancio approvato (allegato 3). La relazione e i documenti di rendicontazione economica e sociale devono essere sottoscritti dal legale rappresentante dell'associazione o della capogruppo nel caso di associazioni riunite. L'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità potrà richiedere ulteriori dati, informazioni, documentazione, report relativi al bene concesso e alla sua utilizzazione, che l'associazione si impegna a fornire;
- concordare le modalità di pubblicazione dei dati ai fini di garantire la massima diffusione

della conoscenza delle attività ed iniziative promosse e svolte dall'associazione per le finalità di cui all'art.1 del presente avviso;

- dare adeguata evidenza attraverso i propri strumenti comunicativi (sito internet, pubblicazioni, ecc.) del canone che sarà pagato all'Amministrazione Comunale, della percentuale di abbattimento, delle attività svolte. L'utilizzo del logo del Comune deve essere richiesto e autorizzato;
- non adibire gli spazi concessi o parte di essi, a sala giochi per usi non ricreativi e sociali, e non installare apparecchi automatici ad essi adibiti quali ad esempio slot-machine, videolottery o comunque apparecchi che abbiano come elemento preponderante l'aleatorietà e possano procurare dipendenza.

Inoltre, in sede di stipula della Convenzione, l'Assegnatario dovrà produrre specifica A.P.E (Attestazione di Prestazione Energetica) dell'immobile oggetto del presente bando. Il valore economico dell'A.P.E sarà scomputato dal canone di concessione, fino all'esaurimento del suo ammontare, a partire dalla prima richiesta di pagamento emessa nei confronti dell'assegnatario.

Art. 8 Interventi di manutenzione straordinaria da eseguire a carico dell'assegnatario

In conseguenza dell'evento sismico del maggio 2012 parte dei locali dell'immobile di via Scandellara n. 54 risultano inagibili, non pienamente idonei allo svolgimento delle finalità sopra descritte, e quindi necessitano di significativi interventi di manutenzione straordinaria. Ai sensi dell'art. 8 del Regolamento comunale sui rapporti con le Libere Forme associative, si stabilisce che tali interventi, volti a rendere nuovamente agibile l'immobile, dovranno essere eseguiti dall'assegnatario individuato previa redazione di progetto esecutivo ai sensi del D.L.vo 50/2016 e ss.mm.ii. da sottoporre preliminarmente all'approvazione degli uffici comunali competenti ai fini del rilascio della necessaria autorizzazione patrimoniale. Il progetto dovrà essere poi dotato delle ulteriori autorizzazioni/pareri previsti dalla vigente normativa edilizia e urbanistica previa verifica dei precedenti edilizi.

L'assegnatario darà poi corso ai lavori certificandone la buona regola d'arte tecnica e contabile mediante la redazione di certificato di regolare esecuzione ad opera del tecnico incaricato della direzione lavori. La approvazione del certificato di regolare esecuzione da parte dell'ufficio comunale competente permetterà l'applicazione dello scomputo della spesa dal canone di concessione. Nulla è dovuto all'assegnatario del bene alla scadenza della concessione se lo scomputo dal canone della spesa sostenuta non ha permesso il recupero dell'intero importo speso.

Ai fini della corretta identificazione degli interventi, si applica l'art. 3 del D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche ed integrazioni (c.d. Testo Unico Edilizia). In particolare per interventi di manutenzione straordinaria si intendono le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria complessiva degli edifici e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso.

Le opere minime di manutenzione straordinaria da realizzare sull'immobile sono almeno le seguenti:

- **intervento sui solai lignei**, che preveda tra le altre cose la realizzazione di nuova soletta collaborante, rinforzo delle travi di orditura principale e realizzazione di portali in acciaio

in corrispondenza dei vani porta al piano terra, comprensivo della demolizione -con rimozione dei materiali di risulta- di quanto necessario alla realizzazione dei lavori e completo rifacimento di quanto demolito;

- **intervento sulle murature:** interventi di ripristino delle murature portanti lesionate e demolizione e ricostruzione delle pareti divisorie della zona servizi igienici, comprensivo della demolizione -con rimozione dei materiali di risulta- di quanto necessario alla realizzazione dei lavori e completo rifacimento di quanto demolito;
- **intervento sulla copertura:** sussistendo un comportamento di tipo “spingente” della copertura, si richiede un approfondimento delle caratteristiche delle strutture che determinano tale comportamento e la definizione dei relativi interventi, con rimozione del cassonetto in tavelle di laterizio di chiusura dello sporto di gronda;
- **Intervento sulla fondazione:** constatata la presenza di una serie di cedimenti differenziali dovuti alla precaria situazione fondale, si richiede l'esecuzione di un'adeguata indagine geologica e geotecnica volta alla diretta individuazione ed esecuzione dei necessari interventi di consolidamento;
- Esecuzione di **sondaggi, posa flessimetri, prove di carico** sui solai e prove con spirali laterali per evidenziare eventuali spostamenti al fine di verificare la necessità di ulteriori interventi di consolidamento;
- **Collaudo statico del fabbricato** attestante l' idoneità statica e sismica dello stesso secondo normativa vigente.

Il costo stimato oscilla in via indicativa tra un minimo di euro 600.000 e un massimo di euro 650.000, comprensivi di oneri sicurezza e Iva esclusa; non saranno prese in considerazione progetti di fattibilità tecnica ed economica di importo superiore a 700.000 euro , oneri sicurezza inclusi e Iva esclusa

Sarà cura del gestore mantenere un libro di manutenzione ordinaria e straordinaria in cui vengono descritte le opere eseguite nel corso della concessione con i relativi attestati di regolare esecuzione / o controllo.

La realizzazione di queste opere è sottoposta all'autorizzazione preventiva, alla vigilanza e all'approvazione finale da parte dell'Unità Tecnica competente del Comune di Bologna, ai fini della determinazione dell'effettiva entità delle opere eseguite da portare a scomputo del canone di concessione previsto tutto come meglio descritto nei capoversi precedenti.

Il costo delle opere di manutenzione straordinaria eseguite verrà portato a scomputo del canone di concessione dell'immobile come sopra descritto, fatte salve le rideterminazioni dovute all'adeguamento ISTAT del canone-

Le opere realizzate saranno acquisite al patrimonio comunale. La realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria non darà luogo a una rideterminazione del canone di concessione stabilito.

La manutenzione straordinaria di quanto realizzato sarà a carico dell'associazione fino a scadenza contrattuale.

Art. 9 Durata dell'assegnazione dell'immobile

Come indicato nella delibera di Giunta comunale P.G. 550526/19, la durata dell'assegnazione

dell'immobile è commisurata alla stima dell'entità degli interventi di manutenzione straordinaria da realizzare ed è quindi stabilita in anni 30, al fine di permettere all'assegnatario la sostenibilità dell'investimento.

Art. 10 Garanzie

Contestualmente alla sottoscrizione della convenzione, l'Associazione deve versare una somma corrispondente a 2 mensilità del canone (così come definito a seguito dell'eventuale abbattimento in base alla valutazione del progetto presentato) a titolo di deposito cauzionale infruttifero e a garanzia del puntuale rispetto di tutte le obbligazioni previste nella convenzione. Il deposito cauzionale sarà svincolato, alla scadenza della convenzione, previa verifica dello stato dei luoghi e dell'adempimento degli obblighi contrattuali.

Art. 11 Responsabilità – Coperture assicurative

L'assegnatario esonera espressamente il Comune da ogni responsabilità diretta o indiretta per danni che dovessero derivare ad esso medesimo e/o a terzi in conseguenza delle attività di cui al presente avviso.

L'assegnatario esonera altresì il Comune da qualsiasi responsabilità per tutti gli eventuali rapporti di natura contrattuale che il soggetto gestore stesso dovesse instaurare per quanto previsto dalla convenzione.

Copia delle polizze dovrà essere consegnata all'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità al momento della sottoscrizione della convenzione.

Dovranno essere garantite dall'assegnatario le coperture assicurative come di seguito indicate.

1) In relazione ai lavori di straordinaria manutenzione, **Polizza per rischi di esecuzione e responsabilità civile verso terzi (c.d. "CAR Contractor All Risks")** secondo quanto previsto dall'art.103, comma 7, del Codice, che dovrà essere fornita con validità per tutta la durata dei lavori stessi a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante e dal committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori e da qualsiasi causa determinati, comprese le azioni di terzi, gli errori di progettazione e calcolo, gli eventi naturali e le cause di forza maggiore.

Sezione A (copertura assicurativa dei danni alle opere durante la loro esecuzione)

Partita 1) Opere : per una somma assicurata pari all'importo dei lavori stimato in max 650.000,00;

Partita 2) Opere ed impianti preesistenti: 650.000,00;

Partita 3) Spese di demolizione e sgombero: 65.000 + 10% valore della partita 2;

Sezione B (copertura assicurativa della responsabilità civile durante l'esecuzione)

Massimale non inferiore al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di € 500.000,00 ed un massimo di € 5.000.000,00

Tale polizza deve decorrere dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

La polizza deve inoltre prevedere le seguenti estensioni di garanzia:

- RC incrociata;

- Novero degli assicurati : contraente, committente, subappaltatori, e comunque tutti coloro che partecipano ai lavori;
- Sono da considerarsi terzi anche i proprietari dei beni sui quali si eseguono i lavori

Rimane inteso che tale polizza dovrà includere anche i danni causati all'Amministrazione, ai beni, ai dipendenti e consulenti dell'Amministrazione ed a terzi, imputabili a responsabilità dell'Affidatario o dei suoi collaboratori, del suo personale dipendente o consulente, che avvengano durante i lavori affidati in concessione.

2) **Polizza di responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro per quanto attiene ai rischi della gestione**

L'Affidatario assume la qualità di custode dell'immobile, oggetto della concessione, ai sensi dell'art. 2051 c.c., tenendo perciò sollevato ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'Affidatario assume ogni responsabilità in relazione all'immobile, per danni alle persone o alle cose cagionati da fatto od omissione dell'Affidatario medesimo o dei suoi dipendenti o di imprese appaltatrici, tenendo perciò sollevato ed indenne l'Amministrazione da qualsiasi pretesa al riguardo.

L'Affidatario, con effetto dalla data di decorrenza della concessione, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata della presente concessione, suoi eventuali rinnovi e proroghe un'adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di:

- Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro (RCT/O): per danni arrecati a terzi (tra i quali il Comune di Bologna) e per infortuni sofferti da prestatori di lavori subordinati e parasubordinati addetti all'attività svolta, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione alle attività svolte ed autorizzate in base alla presente concessione siglata con il Comune di Bologna, comprese tutte le operazioni ed attività connesse, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

Tale copertura dovrà prevedere un massimale "unico" di garanzia non inferiore a:

- RCT Euro 3.000.000,00 per sinistro

- RCO Euro 3.000.000,00 per sinistro e Euro 1.500.000,00 per persona

e prevedere tra le altre condizioni anche l'estensione a:

- * conduzione degli immobili, dei locali, strutture, beni, attrezzature, impianti, spazi pubblici e aree loro consegnati, inclusa l'eventuale concessione dei medesimi a terzi per gli utilizzi e le finalità stabilite dalla concessione;
- * committenza di lavori e servizi in genere;
- * Rc derivante dalla preparazione, somministrazione e smercio di cibi e bevande;
- * organizzazione di manifestazioni culturali o altre;
- * danni a cose in consegna e/o custodia;
- * danni a cose di terzi da incendio, esplosione o scoppio di beni del concessionario o da esso detenuti;
- * danni da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- * danni da installazione, montaggio e smontaggio di beni e/o attrezzature;

- * danni subiti ed arrecati a terzi da prestatori di lavoro (inclusi i soci, i volontari e altri collaboratori o prestatori di lavoro, dipendenti e non, di cui il concessionario si avvalga), che partecipino all'attività oggetto della concessione, compresa la responsabilità personale degli stessi;
- * interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizio o da mancato uso a seguito di sinistro garantito in polizza;
- * inquinamento accidentale;
- * danno biologico;
- * danni non rientranti nella disciplina "INAIL";
- * Clausola di "Buona Fede INAIL".

3) **Polizza Incendio e rischi accessori:**

per danni arrecati ai locali, strutture, beni affidati in comodato e/o uso a qualsiasi titolo dal Comune di Bologna, mediante garanzia RISCHIO LOCATIVO per un valore (pari al valore "a nuovo" dei beni medesimi) di Euro 856.800,00 compresa garanzia "Ricorso Terzi" per un massimale non inferiore a Euro 500.000,00 per sinistro, per danni ai propri beni, comprensiva di una clausola di rinuncia (salvo il caso di dolo) al diritto di surroga dell'Assicuratore (di cui all'art. 1916 CC) nei confronti del Comune (e suoi collaboratori) per quanto risarcito/indennizzato ai sensi della polizza stessa.

L'operatività o meno delle coperture assicurative tutte, così come l'eventuale inesistenza o inoperatività delle predette polizze non esonerano il concessionario dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative. Prima della sottoscrizione del contratto e con almeno 5 giorni d'anticipo rispetto ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo al concessionario di produrre al Comune di Bologna idonea documentazione (quietanza o nuovo contratto sottoscritto con primaria Compagnia) attestante la piena validità della/e copertura/e assicurativa/e sino alla data di scadenza del presente contratto e per tutto l'eventuale periodo di detenzione dei beni anche oltre la scadenza contrattuale.

L'Amministrazione è altresì esonerata da responsabilità in caso d'interruzione dei servizi per cause indipendenti alla sua volontà. Nessun diritto a compensi e indennizzi spetterà al concessionario per gli eventuali danni e disagi che gli potessero derivare in conseguenza di lavori che venissero eseguiti nell'Immobile ovvero nelle vie e/o piazze adiacenti alla cosa concessa.

Art. 12 - Cause di risoluzione, decadenza

Il rapporto convenzionale può essere sospeso o revocato in qualsiasi momento, con adeguato preavviso, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico o per necessità di utilizzo dei locali per pubblica utilità, senza che all'assegnatario nulla sia dovuto; può comunque essere sospeso senza preavviso al verificarsi di eventi imprevedibili, o per far fronte a situazioni di emergenza.

L'Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità si riserva comunque la facoltà di risolvere anticipatamente la convenzione, previa comunicazione all'assegnatario, in caso di:

- omessa presentazione della documentazione richiesta, nonché inottemperanza degli obblighi previsti all'art. 7 del presente bando;

- destinazione degli spazi ad usi diversi da quelli assegnati;
- mancata o inadeguata realizzazione di parti rilevanti del progetto oggetto di convenzione, o introduzione di rilevanti e non concordate modifiche ai programmi delle iniziative;
- gravi o ripetute inottemperanze alle disposizioni pattuite in convenzione;
- frode dimostrata dall'assegnatario in danno agli utenti, all'Amministrazione o ad altre associazioni, nell'ambito dell'attività convenzionale;
- accertamento da parte delle competenti Autorità di reati o contravvenzioni di natura penale a carico di persone facenti parte delle associazioni o loro aventi causa per fatti occorsi nell'ambito della conduzione dei locali;
- grave danno all'immagine dell'Amministrazione, determinato dall'assegnatario, fatto salvo il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti.

La mancata corresponsione del canone pattuito o di quanto dovuto all'Amministrazione per consumi, se protratta oltre novanta giorni dalla data della richiesta, dà luogo all'avvio della procedura di decadenza dell'assegnazione, salva e impregiudicata ogni altra azione promossa dall'Amministrazione per il recupero dei crediti.

Art. 13 Modalità e termine di presentazione delle domande

Tutte le domande devono essere corredate dal Progetto quadriennale di attività di cui all'art. 3, con esplicita indicazione delle attività che verranno realizzate nell'immobile richiesto e da un piano economico/finanziario, e dovranno pervenire al Comune di Bologna attraverso una delle seguenti modalità:

- invio della domanda tramite Posta elettronica certificata all'indirizzo **protocollogenerale@pec.comune.bologna.it** secondo il modello di cui all'allegato 4. Nell'oggetto della Pec dovrà essere indicato **"Assegnazione immobile sito in via Scandellara n. 54 ad associazioni iscritte all'elenco LFA"**;
- invio della domanda in formato cartaceo, secondo il modello di cui all'allegato 4, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, o consegna a mano direttamente all'Ufficio Protocollo – Piazza Liber Paradisus 6, Torre C, Piano 6, 40129 Bologna, *l'ufficio è aperto martedì e giovedì dalle 8.30 alle 13*. La busta chiusa dovrà riportare la dicitura **"Assegnazione immobile sito in via Scandellara n. 54 ad associazioni iscritte all'elenco LFA"**, oltre all'indicazione della denominazione e della sede dell'associazione proponente.

Le domande, inviate secondo una delle modalità sopra elencate, dovranno pervenire perentoriamente a pena di esclusione entro e non oltre le **ore 12 del 15 settembre 2021**

Il Comune di Bologna si riserva la possibilità di richiedere eventuali integrazioni alla documentazione presentata.

Art. 14 Sopralluoghi ed eventuale liberazione dell'immobile

Per la partecipazione al presente avviso pubblico è richiesto obbligatoriamente un sopralluogo.

I sopralluoghi presso l'immobile saranno effettuati esclusivamente su appuntamento.

Si precisa che l'immobile oggetto del presente avviso pubblico è momentaneamente occupato da un'associazione iscritta all'Elenco Comunale delle Libere Forme Associative, la quale collaborerà per facilitare l'effettuazione dei sopralluoghi.

A completamento della procedura di assegnazione dell'immobile, nel caso in cui l'associazione

occupante non dovesse risultare vincitrice, la stessa avrà l'obbligo di liberare i locali occupati da persone e cose entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della comunicazione del Comune di Bologna.

Art. 15 Informazioni

Per quanto non previsto dal presente avviso pubblico si fa rinvio alle disposizioni legislative vigenti in materia e al “Regolamento sui rapporti con le Libere Forme associative” approvato con deliberazione O.d.G. n. 187/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Copia del presente avviso, compresi i relativi allegati, è pubblicata presso:

- a) l'Albo Pretorio online del Comune di Bologna;
- b) la sede URP del Comune di Bologna – piazza Maggiore 6;
- c) il sito Internet del Comune di Bologna all'indirizzo www.comune.bologna.it *alla sezione Concorsi, avvisi, graduatorie e bandi di gara – avvisi pubblici*;

Per informazioni, chiarimenti e per fissare gli appuntamenti per effettuare il sopralluogo obbligatorio contattare:

informazioni **amministrative sul bando e sopralluoghi per visita:**

Eugenio Soldati

eugenio.soldati@comune.bologna.it

051 219 4789

Maria Cristina Zambon

mariacristina.zambon@comune.bologna.it

051 219 5908

informazioni **tecniche sui lavori da realizzare e sopralluoghi per visita:**

Giovanni Manfredini

giovanni.manfredini@comune.bologna.it

051 219 3473

Si precisa che il sopralluogo dovrà essere obbligatoriamente esperito entro e non oltre **31/08/2021**, nei giorni infrasettimanali di Lunedì, Martedì e Mercoledì, previo appuntamento.

Art. 16 Controversie

Per la definizione di qualsiasi controversia di natura tecnica, amministrativa o giuridica che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e/o risoluzione, in corso o al termine dell'assegnazione, è competente il Foro di Bologna.

Art. 17 Comunicazione ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge n. 241/90

La comunicazione d'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90, si intende anticipata e sostituita dal presente avviso pubblico e dall'atto di richiesta presentata attraverso la domanda di partecipazione.

Il responsabile del procedimento è il Capo Area Welfare e Promozione del Benessere della Comunità Dott.ssa Maria Adele Mimmi. Il procedimento stesso avrà avvio a decorrere dalla data

di scadenza per la presentazione delle domande prevista dall'avviso pubblico.
Il termine di conclusione del procedimento è fissato in 60 giorni.

Allegati:

1. planimetria immobile via Scandellara n. 54
2. facsimile convenzione via Scandellara n. 54
3. rendicontazione immobile
4. modello domanda